Regimi opzionali

La pianificazione fiscale guida la scelta della tassazione consolidata

Si potrebbe valutare l'ingresso di una nuova azienda per sfruttare eventuali perdite fiscali o per l'assorbimento degli interessi passivi

Pagina a cura di
Alessandro Germani

Il quadro OP della dichiarazione dei redditi delle società di capitali riguarda le comunicazioni dei regimi opzionali fra cui il consolidato nazionale.

Per ciò che concerne le modalità di compilazione della sezione II del quadro, relativa appunto ai regimi di consolidato fiscale nazionale e mondiale, si rimanda all'altro articolo.

Di seguito, invece, è opportuno considerare le motivazioni di efficiente pianificazione fiscale che portano a barrare l'ingresso nel regime con la dichiarazione di prossimo invio.

Distinguiamo le considerazioni relative a un gruppo già esistente rispetto al caso in cui si abbia a che fare con società di nuova costituzione.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 1, lettera d) del Tuir l'esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'agenzia delle Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Quindi se si vuole optare per il consolidato per il triennio 2022-2024 la comunicazione va effettuata con l'invio della dichiarazione relativa al 2021.

Nel caso di un gruppo già esistente, sono i ragionamenti relativi alla probabile chiusura di fine anno delle società che lo compongono a suggerire o meno l'innesto del consolidato fiscale. Infatti, la convenienza del consolidato si ha in presenza della possibilità di sfruttare, nell'ottica dell'imponibile di gruppo, i seguenti fattori:

- le perdite fiscali, in quanto in presenza di entità in perdita ed entità in utile il consolidato consente di utilizzare le perdite in abbattimento degli utili di gruppo;
- gli interessi passivi indeducibili, perché a fronte del fatto che possa esservi un'impresa particolarmente indebitata, che dunque rispetto al Rol presenta degli interessi passivi indeducibili (articolo 96 del Tuir), il consolidato consente di beneficiare del Rol di altre imprese del gruppo che siano capienti.

Pertanto, risulta fondamentale riuscire a determinare dei *forecast* attendibili relativi alla società che potrebbero optare per la tassazione consolidata, su cui basare consapevolmente la decisione. D'altro canto, su un consolidato già esistente si potrebbe valutare l'ingresso di una nuova (singola) società, ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, per sfruttare le eventuali perdite fiscali o per consentire un miglior assorbimento degli interessi passivi. D'altro canto è anche vero che l'innesto del consolidato fiscale ha senso laddove vi siano entità caratterizzate da perdite fiscali e da eccedenze di interessi passivi.

Laddove si sia in presenza di realtà tutte in utile o non indebitate, va ben ponderato l'innesto dal consolidato, che comporta in ogni caso un appesantimento amministrativo determinato dalle scritture contabili di consolidato e dalla gestione di un altro modello: il Cnm.

Veniamo invece all'ipotesi di società di nuova costituzione o di soggetti neo acquisiti. Infatti le controllate neocostituite possono aderire al consolidato fin dalla costituzione, purché questa sia antecedente al termine di esercizio dell'opzione (articolo 2 comma 1 del Dm 1° marzo 2018). Ciò è valido anche per le società neoacquisite nel corso dell'esercizio (circolare 40/E/16), chiaramente sempre che l'acquisizione sia stata formalizzata in tempo utile per l'esercizio dell'opzione.

Ulteriore estensione è stata prevista poi dalla risoluzione 40/E/18, per la quale una holding neocostituita potrà esercitare l'opzione per il regime della tassazione di gruppo, in qualità di consolidante, sin dall'esercizio di sua costituzione.

Nel caso citato una società neocostituita che ha poi acquisito un'altra società, durante un periodo d'imposta "interamente controllato" dalla prima e che si caratterizza per l'identità dell'esercizio sociale fra le due, consente alla consolidante neocostituita di optare per il consolidato fiscale già dall'esercizio di sua costituzione. C'è dunque ampia convenienza a pianificare attentamente, entro il 30 novembre prossimo, le possibilità e i vantaggi di innesto di un consolidato nazionale. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PIANIFICAZIONE

Entro il 30 novembre andranno fatte le opportune valutazioni di pianificazione fiscale circa l'adesione. Il consolidato nazionale è utile quando vi siano delle perdite che, se portate nel consolidato, consentono di abbattere l'imponibile di gruppo e così di velocizzarne l'utilizzo. Per soggetti indebitati occorre valutare la possibilità di beneficiare del Rol capiente di altre entità del gruppo che siano meno indebitate